

N-desetil isotonitazene (denominazione comune);
 N-etil-2-[2-[(4-isopropossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]etanammina (denominazione chimica);
 N-etil-2-[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanammina (altra denominazione);
 N-desetil isotonitazene (altra denominazione);
 N-desetilisotonitazene (altra denominazione);
 Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2024

Il Ministro: SCHILLACI

24A04047

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 24 luglio 2024.

Attuazione dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, e, in particolare, l'art. 9, che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonché la comunicazione della Commissione europea 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

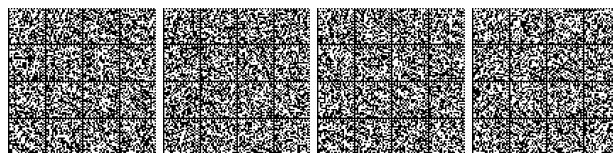
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 ottobre 2023 (C/2023/111) «*Technical guidance on the application of "do no significant harm" under the Recovery and Resilience Facility Regulation*», finalizzata ad assistere le autorità nazionali nella preparazione dei Piani di ripresa e resilienza nell'ambito del Dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la revisione del PNRR approvata dalla Commissione europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio COM(2023) 765 final 2023/0442 (NLE);

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, introducendo, inter alia, la Missione 7 - REPowerEU;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 7, l'Investimento 15 «Transizione 5.0» finalizzato, tramite un regime di credito d'imposta, a sostenere la transizione del sistema produttivo verso un modello di produzione efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili;



Visti, altresì, il target e le *milestone* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 15 dall'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) la *milestone* M7-40, da raggiungere entro il primo trimestre 2024, prevede l'entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili. L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura;

b) il target M7-41, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede la notifica della concessione di tutte le risorse PNRR destinate all'intervento, pari a 6.300.000.000 di euro. Il conseguimento soddisfacente della *milestone* dipende anche dalla pubblicazione della relazione di valutazione degli investimenti PNRR di responsabilità del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) il target M7-42, da raggiungere entro il secondo trimestre 2026, prevede il risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 38, in attuazione dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito i progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

Visto, inoltre, il comma 17 del sopracitato art. 38 che ha previsto la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0 con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto, altresì, il comma 21 del sopracitato art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, a norma del quale agli oneri derivanti dal Piano Transizione 5.0, pari a complessivi 6.300.000.000 di euro, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 «Transizione 5.0» finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il «Testo unico delle imposte sui redditi» (TUIR);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonché quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle

detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che individuano il limite massimo di utilizzo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005 concernente la definizione di imprese di micro, piccola e media dimensione;

Visto l'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle



strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», come modificato dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, con cui sono istituite le Unità di missione nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai target perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 16 febbraio 2024, recante modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla

gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e l'art. 76 in materia di false attestazioni e mendaci dichiarazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 dicembre 2021, n. 31, recante «Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e *check-list* relative a *milestone* e target»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;



Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo pre-

ventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli *milestone* e *target*»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante «Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, n. 21, recante «Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024 – 2026 e *Budget* per il triennio 2024 – 2026. Proposte per la manovra 2024»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante «Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante «Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione *Milestone/Target* (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti At-



tuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 paragrafo 2 lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, decreto legislativo n. 231 del 2007»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 1° dicembre 2023, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante «Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2024, n. 2, recante «Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 28 marzo 2024, n.13, recante «Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 del regolamento (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 paragrafo 2 lettera c) del regolamento (UE) 2021/241»

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero delle imprese e del made in Italy del 23 marzo 2023, recante «Strategia del MIMIT per il contrasto alle frodi nell'attuazione del PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 3, recante «Linee guida per i Soggetti Attuatori sugli indicatori comuni»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 4, recante «Linee guida per i soggetti attuatori sugli indicatori target»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 25 maggio 2023, n. 5, recante «Linee guida per i provvedimenti attuativi»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 30 maggio 2023, n. 7, recante «Obblighi di monitoraggio, controllo con focus sul rispetto del principio di sana gestione finanziaria (art. 22 regolamento UE 2021/241).

Istruzioni operative su conflitto di interessi, doppio finanziamento, titolare effettivo. Attestazioni in *Regis* circolare MEF RGS 16/2023 e documentazione a comprova»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 5 giugno 2023, n. 10, recante «Linee guida delle procedure atte a verificare il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 2-bis, recante «Aggiornamento della procedura di creazione e monitoraggio dei progetti»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 11, recante «Procedura di creazione, monitoraggio e modifica dei cronoprogrammi procedurali di misura»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 6 novembre 2023, n. 12, recante «Istruzioni operative in materia di obblighi di comunicazione dell'amministrazione titolare, dei soggetti attuatori e gestori, dei destinatari finali delle risorse PNRR ex art. 34 regolamento UE 2021/241. Modalità di divulgazione delle informazioni su bandi e opportunità. Obblighi di pubblicazione e trasparenza dei beneficiari e dei pagamenti. Open data»;

Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 7 novembre 2023, n. 6-bis, recante «Circuiti finanziari PNRR e modalità di funzionamento della contabilità speciale PNRR. Focus sulle richieste di anticipazione e precisazioni sui pagamenti a beneficiari privati»;

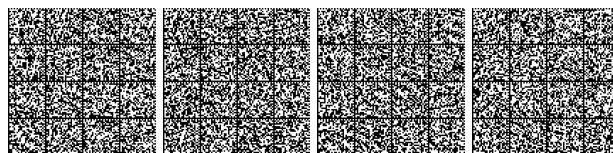
Vista la nota dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Ministero delle imprese e del made in Italy del 14 novembre 2023, n. 13 recante «Prime informazioni in materia di procedure di recupero di somme indebitamente percepite»;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento degli ulteriori target e *milestone* dell'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Considerato che a norma dell'allegato alla decisione del Consiglio n. 10651/23 dell'8 dicembre 2023 almeno 4,03 miliardi dell'investimento devono contribuire agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità dell'allegato VI del Regolamento sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza;

Ritenuta la necessità di emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione al Piano Transizione 5.0 di cui all'art. 38, commi da 1 a 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

Acquisito il parere del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»:

a) il Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) «GSE»: il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;

c) «calore di processo»: calore destinato ad usi differenti da riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria;

d) «consumi energetici»: energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici utilizzati, comprensiva di quella autoprodotta da fonti rinnovabili, espressa in tonnellate equivalenti di petrolio tramite i coefficienti di conversione definiti dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2014;

e) «credito d'imposta prenotato»: importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nei limiti delle risorse previste dal comma 21, dell'art. 38, del decreto-legge n. 19 del 2024;

f) «data di fine lavori»: l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili funzionali all'esercizio dell'impianto di cui all'art. 7 in conformità con il progetto autorizzato, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell'impianto, ivi incluse, per gli impianti di generazione di energia elettrica, le opere necessarie per gli apparati di misura e di connessione alla rete, come comunicata al Gestore di Rete ai sensi degli articoli 10.6 e 10.6-bis della deliberazione dell'ARERA ARG/elt 99/08, recante il «Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica – Testo integrato delle connessioni attive – TICA»;

g) «dimensionamento degli impianti»: potenza massima installabile in base alle caratteristiche di producibilità dell'impianto stesso (ore equivalenti);

h) «DNSH»: il principio «Do no significant harm» di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

i) «energia da fonti rinnovabili»: energia rinnovabile, ad eccezione delle biomasse, proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaica, geotermica, energia idraulica rinnovabile, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

l) «flussi di fonte»: tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione ovvero tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a ef-

fetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa, secondo le definizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

m) «imprese di nuova costituzione»: le imprese attive da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione ovvero quelle che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione;

n) «SPID»: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 del «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

o) «piattaforma informatica Transizione 5.0» ovvero «piattaforma informatica»: il sistema telematico per la gestione della misura prevista dal presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «Transizione 5.0» del sito internet del GSE (www.gse.it);

p) «punto di prelievo (POD)»: codice alfanumerico che identifica in modo certo il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale;

q) «risparmio energetico» ovvero «riduzione dei consumi energetici»: la differenza, in termini di energia primaria (espressa in Tonnellate Equivalenti Petrolio - TEP), dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto rispetto ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento;

r) «struttura produttiva»: sito costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi;

s) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, e dal decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

t) «processo produttivo»: insieme di attività correlate o interagenti integrate nella catena del valore - che includono procedimenti tecnici, fasi di lavorazione ovvero la produzione o la distribuzione di servizi - che utilizzano delle risorse (input del processo) trasformandole in un determinato prodotto o servizio o in una parte essenziale di essi (output del processo);



u) «processo interessato dall'investimento»: processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 del presente decreto;

v) «scenario controfattuale»: struttura produttiva o processo interessato di imprese dello stesso settore di attività economica e di analoga dimensione dell'impresa di nuova costituzione dotati, in luogo dei beni oggetto del progetto di innovazione, di beni che costituiscono le alternative disponibili sul mercato.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

2. Sono escluse dal beneficio le imprese:

a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Art. 4.

Progetti di innovazione

1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi stru-

mentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

2. Nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 1, sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, alle condizioni di cui all'articolo 7;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni di cui all'articolo 8.

3. Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale di cui all'articolo 8, comma 1.

5. Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui all'articolo 12, comma 9, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai



quali il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 12, comma 7. Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 5.

Progetti di innovazione non ammissibili

1. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all'Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

a) ad attività e attivi direttamente connessi all'uso dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, ad eccezione:

1) di attività e attivi di cui alla lettera b) per i quali l'uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per la tempestiva transizione verso un funzionamento degli stessi senza combustibili fossili;

2) di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa;

2) hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO₂ dell'attività d'impresa, a condizione che le emissioni dirette di gas ad effetto serra previste al completamento del progetto di innovazione siano inferiori alle emissioni consentite a titolo gratuito nell'esercizio di riferimento del medesimo progetto. Qualora l'attività di innovazione supportata porti a emissioni di gas a effetto serra previste al completamento del progetto che non siano significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, deve essere fornita una spiegazione dei motivi per cui ciò non è possibile;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, ad eccezione:

1) per le attività connesse agli inceneritori, degli investimenti in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili e ad impianti esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

2) per le attività connesse agli impianti di trattamento meccanico biologico, degli investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico esistenti se il progetto di innovazione, potendone fornire prova per ciascun bene, sia teso ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, e solo se i medesimi progetti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente, ad eccezione dei progetti di innovazione che:

1) non comportano un incremento dei rifiuti speciali pericolosi generati per unità di prodotto;

2) generano rifiuti speciali pericolosi destinati alle operazioni di recupero o smaltimento, rispettivamente, da R1 a R12 e da D1 a D12, come definiti dagli allegati B e C nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) sono volte a siti industriali che non producono più del 50 per cento in peso di rifiuti speciali pericolosi destinati allo smaltimento, ad eccezione dell'operazione di incenerimento come definita alla voce D10 dell'allegato B nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

4) sono inerenti a siti industriali che negli ultimi cinque anni hanno comunicato per non più di due annualità il superamento dei limiti previsti nell'ambito della produzione di rifiuti pericolosi nell'ambito della Comunicazione «Pollutant Release and Transfer Registers» (PRTR).

2. Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:

a) l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;



b) sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Art. 6.

Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 1, sono agevolabili gli investimenti in:

a) beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;

b) beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo («Energy Dashboarding»).

2. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1053, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alla non ammissibilità degli investimenti:

a) nei beni indicati all'art. 164, comma 1, del TUIR;

b) nei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

c) nei fabbricati e nelle costruzioni;

d) nei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 7.

Beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

1. Nell'ambito degli investimenti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, nei casi di cui all'art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo

8 novembre 2021, n. 199, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:

a) i gruppi di generazione dell'energia elettrica;

b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;

c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della delibera ARERA ARG/elt 104/11;

d) i servizi ausiliari di impianto; e) gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

2. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al comma 1 è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105 per cento del fabbisogno energetico della struttura produttiva, determinato come somma dei consumi medi annui, registrati nell'esercizio precedente alla data di avvio del progetto di innovazione, di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, calcolati tramite le formule e i fattori di conversione di cui all'Allegato 1. Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili è determinato con riferimento esclusivo al fabbisogno del calore di processo.

3. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere a), b) e d), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto. Le spese per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta di cui al comma 1, lettera e), sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh. Per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese di cui al comma 1, lettere da c) a e), è calcolato in euro/kW secondo i parametri previsti all'Allegato 1 al presente decreto.

4. Con riferimento all'autoproduzione di energia da fonte solare finalizzata all'autoconsumo, sono agevolabili esclusivamente gli investimenti in impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, le spese relative agli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle predette lettere b) e c), concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari rispettivamente al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro istituito con l'art. 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, i moduli agevolabili sono individuati sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo art. 12.



5. I beni di cui al presente art. entrano in esercizio entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione.

Art. 8.

Attività di formazione

1. Nell'ambito delle spese di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), sono agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all'impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

2. Sono abilitati all'erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:

a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;

c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;

d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;

e) i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

f) gli *European Digital Innovation Hubs* e *Seal of Excellence* selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall'art. 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;

g) gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

3. Al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi, i percorsi di formazione di cui al comma 1 prevedono lo svolgimento di uno o più moduli negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 a condizione che, nel medesimo percorso, sia incluso:

a) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da A1 ad A4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica dei processi produttivi;

b) almeno un modulo formativo di durata non inferiore a 4 ore tra quelli individuati nell'Allegato 2 alle lettere da B1 a B4 per le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale dei processi produttivi.

4. Alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente art., sono agevolabili nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui agli articoli 6 e 7, e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:

a) le spese relative ai formatori;

b) i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

5. Le spese relative al personale dipendente sono ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Le spese relative ai titolari di impresa e soci lavoratori sono ammissibili limitatamente al costo aziendale medio riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente impiegato come discente in percorsi di formazione oggetto del medesimo progetto di innovazione.

Art. 9.

Riduzione dei consumi energetici

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 4, comma 1, è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all'art. 6 con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.

2. La riduzione dei consumi energetici di cui al comma 1 è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

3. Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l'analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.



4. Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall'avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione secondo quanto previsto dai commi 1 e 3, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.

5. Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:

a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'art. 6, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;

b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);

c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).

Art. 10.

Misura del beneficio

1. Il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti di cui agli articoli da 6 a 8 e della riduzione dei consumi energetici conseguita, alle condizioni previste dall'art. 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:

a) nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

b) nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto;

c) nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2.500.000 di euro e fino a 10.000.000 di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10.000.000 di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6 del presente decreto.

2. Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all'art. 4, comma 5, il beneficio è aumentato di:

a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all'art. 15;

b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all'art. 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione di cui all'art. 17.

3. Nel caso di progetti di innovazione che prevedono investimenti superiori al limite di cui all'art. 4, comma 5, il credito d'imposta è riconosciuto sulla base del limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione. La misura del beneficio riconosciuto è calcolata sulla base della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, della riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento, conseguita dal progetto di innovazione, tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6, indipendentemente dall'ammontare delle spese agevolate, in ogni caso, non superiori a 50.000.000 di euro annui. Il credito d'imposta è subordinato al completamento dell'intero progetto di innovazione.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Art. 11.

Cumulo

1. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. Il credito d'imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,



dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

3. Al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 12, comma 9, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previa comunicazione di completamento degli investimenti di cui all'art. 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. Gli obblighi previsti dall'art. 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in relazione alle fatture e agli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati si intendono assolti con il rispetto degli obblighi di cui all'art. 20, comma 3, del presente decreto.

Art. 12.

Procedura per l'accesso al credito d'imposta

1. Per l'accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 38, comma 21, del decreto-legge n. 19 del 2024 pari, per il riconoscimento del credito di imposta, a 1.039.500.000 di euro per l'anno 2024, 3.118.500.000 di euro per l'anno 2025 e 415.800.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, ferma restando la spesa complessivamente autorizzata di cui al citato comma 21 e per garantire il monitoraggio delle risorse disponibili, l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione preventiva è corredata, tra l'altro, dalla certificazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a).

2. Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, anche a copertura parziale dell'importo del credito d'imposta individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse. In caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, il GSE entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva comunica all'impresa i dati ovvero la documentazione da integrare nel termine di dieci giorni. Qualora la documentazione trasmessa nei predetti termini risulti idonea a superare le carenze riscontrate, il GSE, entro cinque giorni dalla presentazione, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

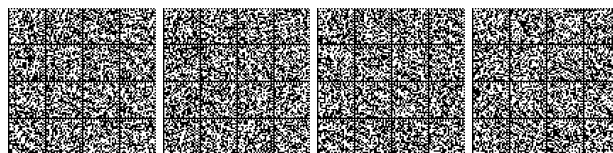
3. Nel caso di indisponibilità delle risorse di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, ferma restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti e delle informazioni rese, la comunicazione preventiva si intende in ogni caso trasmessa. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa, la quale conferma entro dieci giorni il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa. Entro cinque giorni dall'avvenuta conferma, il GSE comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato.

4. A seguito dell'avvenuta prenotazione ed entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito d'imposta prenotato ai sensi dei commi 2 e 3, l'impresa trasmette una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'art. 6 sia degli investimenti di cui all'art. 7.

5. Entro cinque giorni dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 4, il GSE, in caso di esito positivo delle verifiche relative al corretto caricamento e alla completezza della documentazione, trasmette all'impresa la conferma dell'importo del credito d'imposta prenotato ovvero, nel caso di comunicazioni dalle quali si abbia evidenza di una riduzione dell'importo degli investimenti individuati nella comunicazione preventiva, il nuovo e minore importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo.

6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l'impresa trasmette apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti all'art. 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro, dalla certificazione prevista dall'art. 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di cui all'art. 16 nonché della certificazione di cui all'art. 17.

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.



8. Le comunicazioni trasmesse dall'impresa ai sensi del presente art., sottoscritte dal legale rappresentante, comprensive dei relativi allegati, sono trasmesse esclusivamente in via telematica, attraverso la piattaforma informatica «Transizione 5.0», accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili entro cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

9. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e dei relativi allegati ovvero delle integrazioni documentali nei termini e nelle modalità previste dai commi da 2 a 8 del presente art. comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.

10. La comunicazione preventiva di cui al comma 1 è trasmessa in relazione a una struttura produttiva per la quale:

a) non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione oggetto di comunicazioni preventive già trasmesse, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause di cui al comma 9;

b) siano stati completati progetti di innovazione oggetto della procedura di cui al presente art. in relazione ai quali il GSE ha comunicato l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del comma 7.

11. La comunicazione di completamento di cui al comma 6 e la comunicazione di cui al comma 4, non possono avere ad oggetto progetti di innovazione con investimenti in beni o attività diversi da quelli oggetto della comunicazione trasmessa ai sensi del comma 1.

Art. 13.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7. Il credito d'imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo del credito d'imposta oggetto della comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

2. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.

3. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

4. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 14.

Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE

1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui all'art. 12 e il relativo credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

2. Con la medesima cadenza di cui al comma 1, il GSE comunica, altresì, al Ministero, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'Allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'art. 12, al fine di individuare l'eventuale necessità di azioni correttive da parte del Ministero per il conseguimento dei predetti obiettivi.

3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, nel limite dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di riduzione degli importi dei crediti d'imposta prenotati, ivi compresi i casi di cui all'art. 12, comma 9, ovvero al verificarsi delle cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 21 e 22, il GSE provvede a riallocare nella disponibilità finanziaria della misura agevolativa le corrispondenti risorse.

4. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità telematiche definite d'intesa e preventivamente rispetto alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 7, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché le eventuali variazioni. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 15.

Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. La riduzione dei consumi energetici di cui all'art. 9 è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

a) *ex ante*, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all'art. 6;

b) *ex post*, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*.

2. La certificazione tecnica *ex ante* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione riferite in particolare all'individuazione della struttura produttiva



e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell'eventuale scenario controfattuale.

3. La certificazione tecnica *ex post* si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante* in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

4. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1, attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall'art. 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo.

5. Le certificazioni tecniche di cui al comma 1 sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto.

6. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in gestione dell'energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le *Energy Service Company* (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni «meccanica ed efficienza energetica» e «impiantistica elettrica ed automazione», con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

8. Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all'impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.

Art. 16.

Perizia tecnica asseverata

1. Le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla

rete di fornitura, è comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato. Gli attestati relativi alla perizia oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 12, sono redatti sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall'emanazione del presente decreto. Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. La perizia prevista al comma 1 può essere rilasciata dai medesimi soggetti di cui all'art. 15 qualora in possesso dei requisiti ivi previsti.

Art. 17.

Certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio

1. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione contabile rilasciata dai soggetti di cui al comma 2.

2. Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).

3. In relazione ai requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 7.

Art. 18.

Obblighi PNRR

1. In considerazione della fonte di finanziamento dell'agevolazione di cui al presente decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale assicurando, tra l'altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell'art. 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto del principio DNSH, secondo quanto previsto dall'art. 5 e sulla base delle schede di controllo riportate all'Allegato 3 del presente decreto;



c) l'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) l'espressa autorizzazione alla Commissione europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura Europea (EPPO) a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

e) il rispetto, ove pertinenti, degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241, incluse le dichiarazioni da rendere in relazione al finanziamento a valere sulle risorse dell'Unione europea – NextGenerationEU e le modalità di valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea.

Art. 19.

Vigilanza

1. Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche di cui all'art. 15, verificando:

a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate;

b) procedendo alla verifica nel merito della rispondenza del contenuto delle stesse alle disposizioni di cui al presente decreto e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative.

2. Le attività di vigilanza di cui al comma 1, lettera b), sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito della convenzione stipulata tra il Ministero e il GSE.

Art. 20.

Controlli

1. Il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'art. 12, comma 1. Tali attività sono svolte sulla base di piani di controllo definiti nell'ambito delle convenzioni stipulate dal GSE con il Ministero e l'Agenzia delle entrate.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il GSE verifica:

a) la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti sulla base dell'art. 12 e alle disposizioni normative di riferimento;

b) la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'art. 15, comma 1, lettera b).

3. L'impresa è tenuta a conservare e a rendere disponibile per le attività di vigilanza e controllo tutta la documentazione necessaria all'accertamento della correttezza e veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei dati forniti attraverso la piattaforma informatica e all'effettuazione dei controlli rispetto agli elementi tecnici e di costo del progetto di innovazione, ivi comprese le certificazioni e le perizie di cui agli articoli 15, 16 e 17, nonché le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati contenenti l'espresso riferimento alle disposizioni di cui all'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, qualora successivi alla comunicazione di prenotazione del credito d'imposta di cui all'art. 12 del presente decreto.

4. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo possono essere richiesti ed acquisiti atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile nonché essere effettuati rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze della vigilanza e del controllo.

5. Il GSE può, altresì, richiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate eventuale altra documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti, inclusi titoli autorizzativi, visure camerali, certificati di destinazione urbanistica.

Art. 21.

Decadenza

1. L'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;

b) fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;

c) mancata entrata in esercizio dei beni di cui all'art. 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'art. 4, comma 4;

d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;



e) false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 15, comma 7 e dall'art. 17, comma 3;

f) mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;

g) mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;

h) mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;

i) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

l) altre violazioni o inadempimenti da cui consegua l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

Art. 22.

Recupero

1. Nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'art. 20 nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

2. Al verificarsi della causa di decadenza prevista dall'art. 21, comma 1, lettera a), non si provvede al recupero di sanzioni e interessi, se entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi l'impresa ha provveduto al riversamento diretto del maggior credito d'imposta utilizzato in compensazione.

3. Le modalità delle comunicazioni del GSE all'Agenzia delle entrate di cui al presente articolo sono disciplinate nella convenzione di cui all'art. 20.

Art. 23.

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali di cui il Ministero e il GSE vengano in possesso in occasione del presente procedimento sono trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi della disciplina del regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241.

2. I soggetti che intendono fruire del credito di imposta disciplinato dal presente decreto sono tenuti a prendere visione, in sede di presentazione della comunicazione preventiva, dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nel sito internet del GSE.

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Con provvedimento del direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.

2. La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d'imposta è disposta con provvedimento del medesimo direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Dei provvedimenti direttoriali previsti ai commi 1 e 2 è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero e nel portale Italia Domani. Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente decreto è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2024

*Il Ministro delle imprese
e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1214*

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati facenti parte del decreto si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

24A04160

